

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00146/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 146 del 2023, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Patrizia Mariello, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Montanaro e  
Valeria Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e  
domicilio eletto presso lo studio Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;

***contro***

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e  
difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da  
Registri di Giustizia;

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica,  
Commissione Giudicatrice Nominata con Dd n. 321/2022, non costituiti in giudizio;

Formez P.A. - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per  
L'Ammodernamento P.A., Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del  
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura

Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria *ex lege* in Bari, via Melo, 97;

***nei confronti***

Maria Siponta Facciorusso, Sabrina Sirsi, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:*

della determina 27.1.2023 n. 73 del Dirigente della Sezione Personale della Regione Puglia, con cui sono stati approvati i verbali e la graduatoria definitiva di merito stilata dalla Commissione esaminatrice e nominati i vincitori del concorso per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n° 18 unità di categoria D - posizione economica D1, presso la Regione Puglia area professionale economico finanziaria, profilo professionale specialista risorse economiche e finanziarie;

della nota di riscontro 5.12.2022, con cui il Presidente della Commissione di concorso ha respinto le istanze di riesame e rettifica della graduatoria di merito di cui al verbale n. 11; d

di tutti i verbali di concorso ed in particolare, ove occorra, dei verbali nn. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 con cui la Commissione ha preso atto e fatto propri i criteri di valutazione dei titoli definiti dal bando e stilato e rettificato la relativa graduatoria; in parte qua del bando di concorso n. 25 di cui alle determine dirigenziali nn. 1250/2021 e 1371/2021, nella prospettiva in cui lo stesso non consenta il riconoscimento del maggior punteggio di cui all'art. 7 lett. a) e b);

di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

*e per l'accertamento*

del diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio aggiuntivo (2,5 punti) per il titolo universitario e abilitazione professionale in ambito disciplinare attinente al profilo messo a concorso con collocazione al 25° o 26° posto della relativa graduatoria di merito;

*e per la condanna*

in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. della competente Amministrazione intimata all'adozione di tutte le misure idonee al soddisfacimento della pretesa;

*Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17/7/2023:*

*per l'annullamento*

della graduatoria definitiva di merito del concorso per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n° 18 unità di categoria D - posizione economica D1, presso la Regione Puglia area professionale economico finanziaria, profilo professionale specialista risorse economiche e finanziarie, per come rettificata con determinazione dirigenziale 15.5.2023 n. 265;

della richiamata determina dirigenziale n. 265/2023;

di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui, ove occorra e per quanto di interesse, delle successive determinazioni dirigenziali n. 605/2023 e 769/2023 di nomina ed assunzione vincitori.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Formez P.A. - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento P.A. e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

L'istante espone di partecipato al concorso pubblico per titoli ed esame, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n° 18 unità di categoria D - posizione economica D1, area professionale economico-finanziaria, profilo professionale Specialista Risorse Economico-Finanziarie", bandito dalla Regione Puglia, approvato da ultimo con determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 1371 del 15 dicembre 2021 e pubblicato in Gazzetta ufficiale del 28.12.2021 n. 103.

L'art. 2 del bando sui requisiti di ammissione, prevedeva il possesso di una laurea

triennale nell'ambito delle discipline economiche indicate.

Quanto alla valutazione dei titoli, invece, il successivo art. 7 prevedeva che quest'ultima fosse "... effettuata dalla Commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova d'esame nei confronti dei candidati che hanno superato la stessa.... I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di merito non potranno superare il livello massimo complessivo di 10 punti ripartiti tra titoli di studio (max 8 punti) e altri titoli (massimo 2 punti)", precisando al punto a), quanto ai "titoli di studio fino ad un massimo di punti 8", che agli stessi sarebbero stati attribuiti come di seguito:

“- 1,5 punti per la laurea di primo livello, laurea specialistica, laurea magistrale ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso ...escluse le lauree propedeutiche alla laurea specialistica/laurea magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso;

- 0,5 punti per master di I livello;

- 1,5 punti per master di II livello;

- 2 punti per diploma di specializzazione;

- 2,5 punti per dottorato di ricerca ...”.

Con riferimento invece agli altri titoli lo stesso art. 7 specificava alla lettera b), che sarebbero stati attribuiti “fino ad un massimo di 2 punti: 1 punto per ogni abilitazione professionale, solo se attinente al profilo per il quale si concorre”, precisando altresì che “le abilitazioni professionali sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di stato”.

Con verbale n. 2 del 13.5.2022 la nominata Commissione ha preso atto dei criteri di valutazione dei titoli indicati nel bando e li ha fatti propri, senza apportare alcuna innovazione.

La ricorrente ha presentato la propria candidatura in modalità telematica, indicando nella prima sezione del format di domanda, di essere in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2 del bando ed in particolare del “Diploma di laurea (DL) vecchio

ordinamento equiparata o equipollente- Economia e Commercio, conseguito il 21.12.2005 presso l'Università di Bologna con il voto di 96/110; mentre con riferimento alla sezione "ulteriori titoli accademici e di studio" relativamente a "laurea superiore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso" la stessa non ha segnalato titoli aggiuntivi.

Quanto invece alla sezione "Abilitazioni all'esercizio della professione se attinenti al profilo per il quale si concorre" l'interessata ha indicato 2 abilitazioni attinenti: la prima quale dottore commercialista e la seconda quale Revisore Legale dei Conti.

Tuttavia essendo in possesso del solo diploma di laurea non ha potuto dichiarare, secondo il modulo di domanda predisposto dalla stessa Amministrazione, alcuna laurea superiore, ciò in quanto seppure titolo equipollente a quelli indicati dalla *lex specialis* non era consentito ripetere la medesima indicazione, peraltro una eventuale differente dichiarazione sarebbe risultata comunque erronea ed imprecisa, fermo restando che, in termini generali, è stato comunque espressamente dichiarato il titolo di laurea equipollente a quelli per i quali viene riconosciuto il punteggio superiore di 1,5; mentre, con riferimento alle abilitazioni, così come consentito dal format di domanda, la stessa ha espressamente dichiarato il possesso di due abilitazioni professionali attinenti al profilo bandito.

Dopo le prove scritte, in cui la candidata ha conseguito il punteggio di 24,25, la Commissione, con verbali da 7 a 10, ha valutato i titoli e con verbali 11, 12, 13 e 14 ha redatto la graduatoria di merito, in cui la ricorrente risultava classificata al 149° posto, con un punteggio complessivo di 25,25 derivante dalla attribuzione di 1 solo punto per gli ulteriori titoli, a fronte della dichiarazione di possesso di due abilitazioni professionali attinenti al profilo bandito.

Con due istanze l'interessata ha chiesto la rettifica parziale della graduatoria e l'attribuzione dell'ulteriore punteggio di 2,5 (di cui 1,5 per titolo di studio superiore rispetto a quello previsto per l'accesso ed 1 per l'abilitazione professionale ingiustamente non valutata), per un punteggio complessivo pari a 27,75 in luogo dei

25,25 attribuiti dalla Commissione.

Con nota del 5.12.2022, il Presidente della Commissione, dopo aver confermato “il contenuto del Verbale n. 2 del 13/05/2022, atteso che, con riferimento ai criteri di valutazione dei titoli, il Bando di Concorso risulta chiaro e non dà adito ad alcuna necessità di ulteriore interpretazione ai fini applicativi”, ha rigettato la relative richieste, fornendo “i seguenti chiarimenti: 1. L’art. 7 comma 4 lett b) del Bando, prescrive che le abilitazioni professionali siano valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di stato. Il Decreto 16 gennaio 2016, n 63 “Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale” definisce in modo univoco la qualificazione dell’esame da sostenere per avere accesso all’iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, riportando chiaramente ad ipotesi diversa da “Esame di Abilitazione di Stato”, per come richiesto dal Bando. Pertanto, la richiesta di attribuzione di ulteriore punteggio aggiuntivo (1 punto), non può trovare accoglimento. 2. La laurea vecchio ordinamento, utilizzata quale titolo di accesso (art.2 c.1 lett i. punto 3 del Bando) non è valutabile come titolo di studio aggiuntivo. Pertanto, la richiesta di attribuzione di ulteriori 1,5 punti non può trovare accoglimento”;

Con determinazione dirigenziale 27.01.2023 n. 73 è stata approvata la graduatoria definitiva di merito e nomina dei vincitori, in cui la ricorrente permane collocata al 149° posto.

Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessata deducendo i seguenti motivi:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1 DPR 487/94; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 L.N. 241/1990; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DM MIUR N. 270 DEL 22/10/2004; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DM MIUR N. 509/99; VIOLAZIONE E FALSA

APPLICAZIONE DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 9/7/2009; ECCESSO DI POTERE PER ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; IRRAZIONALITA' MANIFESTA; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE EX ART. 97 COST.; DISPARITA' DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

In base ad una interpretazione degli artt. 2 e 7 del bando di tipo logico e sistematico, la laurea in economia e commercio vecchio ordinamento dovrebbe essere considerata quale titolo "aggiuntivo/ulteriore" rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale doverosa attribuzione del punteggio pari a punti 1,5.

La Commissione avrebbe illegittimamente omesso di attribuire alla ricorrente gli ulteriori 1,5 punti per il possesso della laurea vecchio ordinamento in quanto titolo superiore a quello richiesto per l'accesso.

Pertanto, anche l'art. 7 lett. a), nella parte in cui esclude, ai fini della valutazione dei titoli aggiuntivi, il Diploma di Laurea vecchio ordinamento ove utilizzato per la partecipazione alla procedura concorsuale sarebbe illegittimo.

L'assimilazione contenuta nel bando tra laurea triennale e laurea vecchio ordinamento, cui è invece equiparata la attuale laurea magistrale, sarebbe illegittima.

La nota di riscontro alla istanza di rettifica formulata dal ricorrente, con cui la Commissione, oltre a confermare il contenuto dell'impugnato verbale n. 2 del 13.5.2022 (in cui, come detto, la stessa prendeva atto dei parametri valutativi indicati dal bando senza alcuna loro modificazione), ha ritenuto non valutabile il titolo superiore utilizzato per l'accesso, posto quanto già censurato sub. 1 e 2 in ordine ad una corretta interpretazione logico sistematica della lex specialis ed alla sua subordinata impugnazione sarebbe illegittima in quanto non potrebbe essere opposta alla ricorrente la mancata indicazione del titolo ulteriore nella specifica sezione della domanda di partecipazione.

L'istante ha dichiarato di aver conseguito una laurea a ciclo unico, evidentemente

superiore rispetto a quella triennale, con una dichiarazione “sintetica” del possesso di un titolo, valutabile, per quanto già censurato, ai fini del punteggio aggiuntivo e che risulta certamente un quid pluris rispetto al titolo dichiarabile per l’accesso.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 39/2010 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2006/43/CE; ECCESSO DI POTERE PER ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; IRRAZIONALITA’ MANIFESTA; INGIUSTIZIA MANIFESTA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE CARENZA DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE EX ART. 97 COST.; DISPARITA’ DI TRATTAMENTO.

Quanto alla omessa valutazione dell’abilitazione all’esercizio della professione di revisore legale, in primo luogo questa sarebbe stata conseguita prima dell’entrata in vigore del DM n. 63 del 2016 che ha qualificato l’esame da sostenere per l’iscrizione nel registro.

In secondo luogo la indicazione da parte del regolamento e del D.lgs. 39/2010 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.) dell’esame quale prova idoneativa, non farebbe venir meno la portata abilitante all’esercizio della relativa professione (di revisore legale), che sarebbe inoltre diversa ed autonoma rispetto a quella di commercialista.

La prova dovrebbe essere considerata un esame di stato, ex art. 4 del richiamato D.lgs. 39/2010, secondo cui “Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero della Giustizia, indice, almeno una volta l'anno, l'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale” volto ad accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all’esercizio dell’attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze,



vertente sulle specifiche materie ivi indicate.

A conferma di quanto sopra, in altra selezione indetta sempre dalla Regione Puglia per la copertura di 9 posti categoria D, ambito di ruolo “gestione affari legali” (bando n. 2), la cui lex specialis sarebbe stata identica a quella oggetto del concorso in esame, a cui ha partecipato la ricorrente, allegando una domanda di partecipazione identica a quella della selezione in discussione, l’interessata avrebbe ottenuto il punteggio di 2 punti su 2 per entrambe le abilitazioni.

La regione puglia si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la necessità di integrare il contraddittorio nei riguardi di tutti i candidati inseriti in graduatoria, atteso che le doglianze potrebbero inficiare -in caso di favorevole decisione – le posizioni degli stessi.

Nel merito eccepisce la infondatezza delle censure.

All’udienza del 24 gennaio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare, il Collegio rileva che il contraddittorio è correttamente instaurato (essendo stato notificato a due controinteressate collocate al posto n. 25 e 26 della graduatoria), ma non integro; ritiene, pertanto, che non possa prescindersi dal disporre l’integrazione del contraddittorio, essendo comunque individuabili nella vicenda in esame dei “controinteressati”.

Invero, l’accoglimento (anche parziale) delle censure proposte all’esito della impugnazione, determinerebbe lo scorrimento in senso favorevole dell’istante nella graduatoria e la possibile esclusione dalla nomina o da una posizione di idoneità dei candidati collocati in posizione potiore, che sarebbero sopravanzati da parte ricorrente.

Pertanto è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati, che dovranno essere nominativamente individuati dalla ricorrente, i quali precedono quest’ultima nella graduatoria generale e risultano compresi tra la posizione attualmente occupata dall’interessata (n. 149, con un punteggio complessivo di 25,25) e quella invocata nel ricorso, che sarebbe raggiunta (con 27,75 punti) ove venissero accolti tutti i profili di censura dedotti.

Deve, pertanto, essere assegnato all’interessata il termine di 45 giorni per provvedere alla suddetta integrazione, mediante notifica del ricorso introduttivo ai soggetti individuati nei modi suindicati.

A tal fine la Regione Puglia dovrà fornire alla ricorrente le informazioni necessarie per provvedere al suddetto incombente.

La ricorrente è onerata di fornire prova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio entro il suddetto termine perentorio (di 45 giorni) mediante deposito delle relative attestazioni nel successivo termine di 20 giorni decorrente dalla scadenza di quello stabilito per la notifica.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) rinvia per la prosecuzione alla pubblica udienza del 2 ottobre 2024 e nelle more dispone l’integrazione del contraddittorio, nei termini di cui in motivazione.

Compensa tra le parti le spese della presente fase.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Maria Luisa Rotondano, Consigliere

Con ordinanza collegiale n. 162 del 13/02/2024, la presente ordinanza collegiale è stata corretta nei seguenti termini. I capoversi (dal terz’ultimo all’ultimo) compresi tra i seguenti periodi: “Deve, pertanto, essere assegnato all’interessata il termine di 45 giorni per provvedere alla suddetta integrazione...” e “...nel successivo termine di 20 giorni decorrente dalla scadenza di quello stabilito per la notifica”, devono essere sostituiti con il seguente periodo: “Vista la richiesta di notifica per pubblici proclami e ritenuta la sussistenza dei presupposti per concederla poiché allo stato il numero degli effettivi controinteressati appare considerevole e tale da rendere eccessivamente gravosa una notifica in forma individuale, il collegio dispone che si proceda con le seguenti modalità: A) - pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della regione Puglia dal quale risulti: 1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2.- il nome di parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata; 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati; 4.- l’indicazione nominativa dei controinteressati; 5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. ...) e dell’anno di deposito (2023) nella sezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della sottosezione “Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari” della sezione “Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali”;

L'ESTENSORE

Vincenzo Blanda

6.- l’indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 7.- il testo integrale del ricorso. B) - In ordine alle prescritte modalità, la regione Puglia ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. ...) e dell’anno di deposito (2023) nella sezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della sottosezione “Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari” della sezione “Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali”; Si prescrive, inoltre, che la regione Puglia:c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

Angelo Scafuri

d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- curi che sulla home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso; Si dispone infine che dette pubblicazioni siano effettuate, pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) decorrente dalla scadenza del primo adempimento a carico della ricorrente”.

IL SEGRETARIO